



REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per la Campania

composta dai Magistrati:

Massimo Gagliardi	Presidente
Domenico Cerqua	I Referendario
Giovanna Olivadesse	Referendario (relatore)

nella camera di consiglio del 7 maggio 2025
ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni (TUEL);

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP);

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 (Deliberazione n. 14/DEL/2000) e successive modificazioni;

Viste le Deliberazioni n. 16/2022 e n. 19/2022 delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti;

VISTA la nota del 12.3.2025, acquisita in pari data al prot. SC CAM 1487, con la quale la Camera di Commercio di Salerno ha trasmesso a questa Sezione, ai sensi dell'art. 5, co. 3. TUSP, la deliberazione di Giunta camerale n. 8 del 4.3.2025 avente ad oggetto: *"Consorzio per l'innovazione tecnologica – DINTEC S.c.r.l. – Proposta di partecipazione alla compagine sociale"*;

Vista l'istanza con la quale il Magistrato istruttore ha chiesto il deferimento della presente questione all'esame collegiale;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 64/2025, con la quale è stata fissata l'odierna camera di consiglio, ai fini della trattazione in sede collegiale della presente questione;

Udito nella camera di consiglio del 7 maggio 2025 il Relatore, Referendario Giovanna Olivadese;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. L'operazione societaria delineata

Con deliberazione di Giunta camerale n. 8 del 4.3.2025 la Camera di Commercio di Salerno ha approvato l'adesione all'aumento di capitale sociale offerto dalla società DINTEC S.c.r.l. ai nuovi soci del sistema camerale, per un importo massimo di € 10.000,00 al valore nominale, senza sovrapprezzo.

L'Ente non ha allegato la deliberazione che è stata successivamente trasmessa, su richiesta del Magistrato istruttore, in data 8.4.2025, ha invece inviato in data 12.3.2025 copia:

- del verbale n.1/2025 del Collegio dei Revisori dei conti;
- dello Statuto;
- dei bilanci degli esercizi 2022 e 2023;
- della richiesta pervenuta dalla società DINTEC S.c.r.l. (Prot. n. 108/25).

Con questa nota (Prot. n. 108/25) inviata alle CCIAA/Unione Regionale, il Consorzio per l'Innovazione Tecnologica ha comunicato che l'Assemblea straordinaria dei Soci di DINTEC S.c.r.l., in data 27 novembre 2024, ha deliberato un aumento del capitale sociale fino ad euro 20.000,00 con l'obiettivo di aprire il capitale a nuovi soci appartenenti al sistema delle Camere di commercio. L'allargamento della compagine sociale *"consentirà di indirizzare le linee strategiche della Società verso finalità comuni a tutto il Sistema Camerale, favorendo lo sviluppo di attività e servizi sempre più orientati alle tematiche di*

interesse delle imprese". Nella medesima lettera si legge che il Consiglio di amministrazione nella riunione del 20 gennaio ha effettuato la ricognizione delle richieste di opzione pervenute, a seguito della quale è risultato che l'importo massimo di capitale sociale sottoscrivibile da nuovi soci ammonta ad euro 19.972,80. L'Assemblea dei soci, che si riunirà per l'approvazione del Bilancio 2024 nel mese di aprile, esaminerà le domande di sottoscrizione pervenute e se le richieste risulteranno maggiori dell'importo sottoscrivibile, le quote saranno assegnate a ciascun nuovo socio in proporzione alle richieste.

Lo Statuto, all'art. 1, riporta la denominazione della società consortile a responsabilità limitata denominata *"CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.C.R.L." in forma abbreviata "DINTEC - S.C.R.L."*, con sede legale ed amministrativa in Roma (art.2). La società assume la qualifica di *"organismo di diritto pubblico"* ai sensi dell'Allegato I.1 del D.lgs. del 31 marzo 2023 n. 36 (comma 2 art.1).

La natura della società è indicata nell'art. 4 dello Statuto che testualmente recita: *"La Società è costituita ai sensi degli articoli 2615-ter e 2462 e seguenti del codice civile, non ha scopo di lucro ed è società in house a controllo pubblico secondo quanto previsto dal D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.. La Società è a capitale interamente pubblico ed è una struttura del Sistema Camerale Italiano, ai sensi della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e del D.lgs. del 25 novembre 2016 n. 219, strettamente indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dei consorziati".* I successivi commi dell'articolo 4 stabiliscono che l'attività caratteristica e il relativo valore della produzione della società *"è svolta prevalentemente in favore o su richiesta dei consorziati"*, nel rispetto del limite percentuale definito dalle norme mentre l'ulteriore attività, rispetto al limite indicato, è eseguita secondo le modalità previste dalla legge. Gli utili eventualmente realizzati non potranno essere distribuiti ai soci e dovranno essere utilizzati in attività pertinenti all'oggetto sociale, (comma 4) e gli enti controllanti *"esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture e servizi secondo l'istituto dell'in house providing"* (comma 5).

L'adesione all'aumento di capitale sociale offerto dalla società DINTEC S.c.r.l. per l'ammontare di € 10.000,00 trova copertura sul conto di budget 112008 - centro di costo AC01 - *"Altre Partecipazioni dal 01.01.2007"* a carico del Preventivo Economico approvato per l'anno 2025 a seguito dello storno - da parte dell'Ufficio

Contabilità Generale - che la medesima deliberazione camerale autorizza, ai sensi dell'art. 12 del DPR 2 novembre 2005 n. 254.

Nella deliberazione in esame la Camera di commercio di Salerno afferma di essere chiamata a sostenere le imprese del territorio nei loro percorsi di innovazione e di crescita sostenibile; rappresenta le funzioni di interesse generale che svolge per il sistema delle imprese ricomprese nella circoscrizione territoriale di competenza, specificando di curarne lo sviluppo nell'ambito delle economie locali. Infatti, ai sensi dell'art. 2, co. 2, lett. d), della L. n. 580/1993, svolge azioni di *"sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite attività d'informazione economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up, informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali nonché collaborazione con ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane..."* e sulla base della lett. e) *"orientamento al lavoro e alle professioni anche mediante la collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti, in coordinamento con il Governo e con le Regioni e l'ANPAL (...)"*.

Gli strumenti per raggiungere tali finalità sono indicati dall'articolo 2, co. 4, della L. n. 580/1993, laddove prevede che le Camere di commercio possono *"promuovere, realizzare e gestire strutture ed infrastrutture di interesse economico generale direttamente o mediante la partecipazione con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, di seguito in breve T.U.S.P., a società. dandone comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico (attuale MIMIT)"*.

Ciò premesso, la Camera di commercio di Salerno intende avvalersi del Consorzio per l'Innovazione Tecnologica – DINTEC S.c.r.l., agenzia *in house* di Unioncamere, delle Camere di commercio e di ENEA, *"per aumentare l'efficacia delle proprie azioni di sostegno alle imprese del territorio"*.

Descritta nei suddetti termini l'operazione sottoposta al vaglio della Magistratura contabile, occorre preliminarmente appurare se sussistano, nella fattispecie, i presupposti normativi che legittimano questa Sezione a pronunciarsi, ex art. 5, comma 3, TUSP, sulla delibera n.8 adottata dalla Giunta camerale di Salerno nella seduta del 4 marzo 2025.

DIRITTO

2. Il controllo della Corte dei conti ex art. 5, comma 3, TUSP

L'art. 5, comma 3, del D.lgs. n. 175 del 2016 (recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*", nel prosieguo, per brevità, TUSP), come modificato dall'art. 11 comma 1, lett. a), della Legge n. 118 del 2022 (*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*) prevede che l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione (diretta o indiretta) sia trasmesso, dall'Amministrazione pubblica procedente alla Corte dei conti. La Sezione di controllo delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

La novella normativa precisa che, qualora la Corte dei conti non si pronunci entro il termine prescritto di sessanta giorni, l'Amministrazione possa procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione; nel caso di un "*parere in tutto o in parte negativo*" qualora volesse procedere egualmente è obbligata a "motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere", dandone pubblicità nel proprio sito internet istituzionale.

La rivisitata funzione assegnata alla Corte dei conti è stata oggetto di esame da parte delle Sezioni riunite in sede di controllo con le deliberazioni n. 16/SSRRCO/QMIG/22 e n. 19/SSRRCO/QMIG/2022 che ne hanno individuato la *ratio* nell'esigenza di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta amministrativa, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato. Infatti, l'esercizio dell'autonomia contrattuale da parte di un soggetto pubblico attraverso il diritto societario - sia in fase di creazione di una nuova entità di diritto, sia in sede di acquisizione di una partecipazione in una società già esistente - è un processo che si articola in due fasi: la prima ha carattere pubblicistico ed è caratterizzata dalla volontà dell'ente di acquisire la veste di socio nei casi ammessi dal TUSP; la seconda ha rilevanza privatistica ed è volta ad attuare la determinazione, assunta in via amministrativa, attraverso gli strumenti del diritto societario (quali l'atto costitutivo e lo statuto, il contratto di acquisto della partecipazione in via diretta o mediante aumento di capitale).

Ciò posto, il controllo affidato a questa Sezione regionale si attua con le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 5 del T.U.S.P. (*"conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 dello stesso articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8 TUSP, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa"*). Inoltre, secondo quanto illustrato dalle Sezioni riunite nella deliberazione n. 16/2022, la Corte dei conti è chiamata a verificare che il provvedimento adottato dall'amministrazione contenga un'analitica motivazione in ordine a: I) necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (come declinate dall' art. 4 del medesimo TUSP); II) ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato; III) compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; IV) assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Infine, la Magistratura contabile deve valutare, a monte, che l'atto deliberativo sia stato adottato con le modalità e i contenuti prescritti dagli artt. 7 e 8 del TUSP.

L'attività della Corte dei conti si colloca proprio nel passaggio tra le due fasi, con il chiaro intento di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'Amministrazione prima che la stessa sia attuata mediante i moduli del diritto privato. Ciò *"in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili"* (Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/22).

Le Sezioni riunite in sede di controllo, con la citata pronuncia, hanno chiarito che il disposto dell'art. 5, comma 4, del D.lgs. n. 175/2016 sintetizza l'esito di una "peculiare attività di controllo" di cui il legislatore individua tempi, parametri di riferimento e conclusioni possibili.

Ciò premesso, in termini generali, occorre ora soffermarsi sulla sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi che legittimano, nella fattispecie, l'intervento della Magistratura contabile.

3. Ambito soggettivo del controllo

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, comma 1 e 2, comma 1, lett. a) del TUSP rientrano nel campo applicativo del presente controllo *"le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale"*.

Il citato art. 1, co, 2 del D.lgs. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) include espressamente anche le Camere di commercio, per cui l'Amministrazione in esame è soggetta al controllo della Sezione e all'osservanza delle disposizioni degli artt. 4, 5, 7 e 8 TUSP.

4. Ambito oggettivo del controllo

L'art. 5, comma 3, TUSP enuncia puntualmente le tipologie di atti che devono essere sottoposti all'esame della Corte dei conti, vale a dire quelli aventi ad oggetto la *"costituzione di una società a partecipazione pubblica"* (incluse quelle miste pubblico-privato, disciplinate dal successivo art. 17) e l'*"acquisto di partecipazioni, anche indirette"* da parte di amministrazioni pubbliche.

La "partecipazione" va intesa come *"la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi"*, secondo la definizione contenuta nell'art. 2, lett. f), del medesimo TUSP. Solo in questi casi si attiva il controllo della Corte, come evidenziato dalle Sezioni riunite secondo cui *"l'esame degli atti deliberativi di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni societarie da parte delle competenti Sezioni della Corte dei conti, prescritto dai commi 3 e 4 dell'art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016, non riguarda le operazioni di trasformazione fra tipi societari, di fusione e di sottoscrizione di aumento di capitale sociale quando non comporti anche l'acquisto della posizione di socio"* (deliberazione n. 19/SSRRCO/QMIG/2022).

Tale disposizione ha limitato, letteralmente, il proprio ambito oggettivo di applicazione ai soli due momenti (la costituzione di una società e l'acquisto di una partecipazione) in cui l'amministrazione pubblica entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, nuova o già esistente, assumendo la qualifica di socio.

La fattispecie oggetto del presente esame rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 5, comma 3, TUSP in quanto la Camera di commercio di Salerno aderisce

all'aumento di capitale sociale offerto da DINTEC S.c.r.l. ai nuovi soci del sistema camerale per un importo massimo di € 10.000,00, (euro diecimila/00) al valore nominale, senza sovrapprezzo, acquisendo una partecipazione societaria prima non detenuta, con conseguente acquisto della qualità di socio.

5. Profili di competenza a conoscere dell'atto deliberativo di acquisizione della partecipazione societaria

Sul punto, l'art. 5, comma 4, del TUSP ripartisce la competenza, ai fini dell'esame degli atti di costituzione di società o acquisizione di partecipazioni societarie, tra le Sezioni riunite in sede di controllo (*"per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali"*), le Sezioni regionali di controllo (*"per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione"*) e la Sezione controllo Enti (*"per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge n. 259 del 1958"*).

Considerato che la Camera di commercio di Salerno ha sede nel Comune di Salerno e che l'atto deliberativo oggetto di esame rientra tra *"gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione"*, si radica la competenza di questa Sezione a effettuare la verifica ex art. 5, comma 3, TUSP. A ulteriore conferma si cita la deliberazione n.18/SSRRCO/PASP/2022 delle Sezioni riunite in sede di controllo che, proprio con riferimento alla *"Dintec - Consorzio per l'Innovazione Tecnologica S.c.r.l. – Acquisizione di partecipazione"*, hanno declinato la propria competenza sull'atto, affermando invece quella della Sezione regionale di controllo (nel caso di specie quella per la Lombardia) che, con deliberazione n. 165/2022/PAR, aveva dichiarato la propria incompetenza a conoscere dell'atto, ravvisando i medesimi connotati di peculiarità del caso esaminato con la pronuncia n. 16/SSRRCO/QMIG/2022.

In particolare, con la citata deliberazione (n. 16/2022) le Sezioni riunite hanno perimetrato *"in modo netto"* il principio di diritto formulato in tema di competenza, individuandone gli elementi caratteristici e affermando la competenza delle Sezioni riunite in sede di controllo per le fattispecie di atti deliberativi di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni societarie relativi al caso di un'operazione di partenariato esteso, *"attuata secondo le linee guida del MUR ed inerente ad un'iniziativa rientrante nel PNRR, dalla quale consegue la*

costituzione, con un'unica operazione, di una società consortile a responsabilità limitata, fortemente collegata con la struttura centrale dell'indicato Ministero, da parte di una pluralità di enti pubblici, insistenti su buona parte del territorio nazionale, e ricadenti nella competenza territoriale di diverse Sezioni regionali di controllo".

Le Sezioni riunite in sede di controllo con la deliberazione n.18/SSRRCO/PASP/2022 hanno ritenuto che *"Tali elementi caratteristici non emergono, invero, nel caso dell'acquisto di partecipazioni in DINTEC S.c.a.r.l. da parte della Camera di commercio di Como-Lecco. Trattasi, infatti, di una società già esistente da lungo tempo, nella quale l'ente procedente intende investire, in base ad una decisione autonoma, al fine di usufruire dei relativi servizi mediante la formula in-house. Non si ravvisa il contesto di un'operazione unitaria e fortemente centralizzata all'interno del quale si inserisce, come specifica fase strumentale, l'atto sottoposto ad esame, non potendo considerarsi come tale il mero vincolo societario che discende dall'esercizio di un'attività d'impresa in forma collettiva, elemento quest'ultimo che sarebbe proprio di ogni contratto di società ai sensi dell'art. 2247 c.c."*

Ancora, sebbene in termini più generali, le Sezioni riunite hanno avallato la partecipazione di una Camera di commercio ad una società consortile nella pronuncia n. 11/SSRRCO/QMIG/2024, purché i *"compiti, sulla base delle valutazioni rimesse alla Sezione regionale competente anche con riguardo all'assetto statutario della società costituenda, possano essere esercitati nelle forme dell'attività di impresa, organizzata con metodo economico e con produzione di vantaggi prevalentemente in favore delle amministrazioni socie"*.

Tale ultimo requisito, come sopra riportato, è espressamente previsto nell'art. 4 dello Statuto mentre, ai sensi dell'art. 6 del medesimo Statuto, alla società possono partecipare enti e organismi pubblici del Sistema camerale come definito dall'articolo 1, comma 2, della Legge n. 580/1993, come modificata dal D.lgs. 25 novembre 2016 n. 219.

Inoltre, alla DINTEC S.c.r.l. possono partecipare enti pubblici che svolgano attività attinenti alle finalità societarie ed è esclusa la partecipazione di soggetti privati.

6. Conformità dell'atto alle modalità previste dall'art. 7 del TUSP

Ai sensi dell'art. 7, co. 1, TUSP *"la deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con: (...)*

d) delibera dell'organo amministrativo dell'ente, in tutti gli altri casi di partecipazioni pubbliche”.

Nel caso sottoposto all'esame della Sezione si tratta della delibera n. 8/2025, adottata dalla Giunta della Camera di commercio di Salerno, organo titolare del potere deliberativo in materia ai sensi dell'art. 14 della L. n. 580 del 1993.

Pertanto, l'operazione, sotto questo specifico profilo, è stata deliberata in conformità a quanto disposto dall'art. 7, co. 1, TUSP.

7. Rispetto dei vincoli tipologici (art. 3 TUSP) e finalistici (art. 4 TUSP)

Il TUSP dispone espressamente che le amministrazioni pubbliche possono partecipare “*esclusivamente*” a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa (art. 3) e che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società che per oggetto hanno attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società (art. 4).

Da quanto sopra si ricava che le partecipazioni societarie dei soggetti pubblici sono assoggettate a un duplice vincolo finalistico: quello generale di scopo (comma 1, art. 4 TUSP) consistente nella produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali e quello di attività (commi successivi) in quanto la società deve operare in uno dei campi espressamente elencati dal legislatore nel medesimo articolo 4 del TUSP.

Con riferimento al rispetto dei vincoli tipologici, la DINTEC S.c.r.l. ha natura di società consortile a responsabilità limitata e, pertanto, rientra nel perimetro dei tipi societari consentiti alle pubbliche amministrazioni.

La società alla quale l'Ente intende aderire è già costituita, è caratterizzata da una diffusa partecipazione tra le Camere di commercio di diverse regioni e vede la prevalente partecipazione di Unioncamere, ente di rilevanza nazionale. Anche Unioncamere Campania detiene una partecipazione del valore di 1.363,73 (cfr. visura camerale).

Si rileva che la società è dotata di certificazione di sistemi di gestione per la qualità (cfr. visura camerale).

Quanto al rispetto dei limiti finalistici, la società rientra all'interno del perimetro tracciato dall'art. 4 TUSP.

Dalla lettura dello Statuto (aggiornato all'8.8.2023) della DINTEC S.c.r.l. risulta che l'organismo societario persegue il seguente oggetto sociale (art. 5):

- a) l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di interventi sui temi della digitalizzazione, della innovazione e start-up d'impresa, della sostenibilità ambientale e sociale, ivi inclusa la parità di genere, della transizione energetica, della tutela del consumatore e della fede pubblica, della vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti e degli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, della qualità e della certificazione, della competitività ed efficienza delle imprese, della Pubblica Amministrazione e dei territori;
- b) l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di servizi e di strumenti per i PID – Punti Impresa Digitale delle Camere di commercio, curandone il coordinamento della rete a livello nazionale;
- c) l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di servizi e strumenti per la sostenibilità, la transizione energetica delle imprese, la costituzione di sistemi di autoconsumo collettivo e delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER);
- d) l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di sistemi per favorire la certificazione delle competenze;
- e) l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di interventi di efficientamento organizzativo e di reingegnerizzazione dei processi delle imprese e della Pubblica Amministrazione, anche attraverso la definizione e il monitoraggio di standard di qualità delle prestazioni e servizi digitali;
- f) lo sviluppo di collaborazioni con il Sistema formativo ed Universitario e quello della Ricerca pubblica e privata negli ambiti precedentemente indicati, anche attraverso iniziative volte a favorire il trasferimento tecnologico e il matching ricerca-impresa;
- g) la realizzazione e diffusione di studi, ricerche ed analisi a supporto delle precedenti azioni anche attraverso la progettazione, realizzazione e gestione di banche dati e servizi digitali;
- h) la promozione e partecipazione a progetti di ricerca in ambito europeo e internazionale anche in collaborazione con istituzioni e organizzazioni pubbliche o private di altri paesi;

- i) l'assistenza tecnica, la raccolta, l'elaborazione, la diffusione di informazioni concernenti gli standard tecnici, la normativa tecnica vigente o in fase di elaborazione a livello nazionale ed internazionale, l'innovazione, la digitalizzazione, la sostenibilità ambientale, sociale ed energetica, la metrologia legale e la sicurezza ed etichettatura dei prodotti, la certificazione di qualità e i soggetti che operano in tale ambito, anche indirizzate ad azioni di informazione, sensibilizzazione e stimolo, per la competitività delle imprese;
- l) l'implementazione di sistemi di gestione, tracciabilità ed efficientamento delle filiere produttive;
- m) l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di interventi di qualificazione delle produzioni e delle imprese.

Inoltre, sempre ex art. 5 dello Statuto, la società ha lo scopo di ampliare e di mettere in comune le attività svolte dai soci, utilizzando anche le loro rispettive strutture territoriali, sui temi dell'innovazione, della qualità e della certificazione e può compiere, purché non nei confronti del pubblico e in via strettamente strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge per le società *in-house*, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, utili e/o opportune. Infine può assumere, sempre in via strumentale e non a scopo di collocamento, partecipazioni in altre società e/o enti costituiti o da costituire. I prodotti e servizi della società sono rivolti prevalentemente ai soci. Dall'esame dell'oggetto sociale emerge che le attività svolte dalla società possono ricondursi alle categorie elencate dall'art. 4, comma 2, TUSP sia sotto l'aspetto della produzione di un servizio di interesse generale (lettera a) che sotto l'aspetto della autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento generale (lettera d).

Premesso che tali attività si pongono in linea con le finalità istituzionali della Camera di commercio, per come delineate dal summenzionato art. 2, co. 2, lett. c) e d), L. n. 580/1993, risulta utile l'ulteriore considerazione che la società è assoggettata ai controlli delle diverse Sezioni regionali della Corte dei conti ex art. 20 Tusp con riferimento ai piani di revisione trasmessi dalle Camere di commercio che partecipano alla DINTEC S.c.r.l. e al controllo della Sezione Enti competente per i soci Unioncamere e Enea.

Si veda in questo senso la Deliberazione n. 28/2024/VSG di questa Sezione di controllo dove, con riferimento alla società, è espressamente riportato: *"La **Dintec s.c.r.l.**, in cui Unioncamere Campania ha una partecipazione diretta dello 0,25%, è una società in house costituita in data 23.5.1991 ed ha per oggetto sociale "... nell'ambito dei prodotti e dei processi produttivi dei settori agricolo, artigiano, industriale e dei servizi, e, della pubblica amministrazione ... l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di interventi sui temi dell'innovazione, della qualità e della certificazione anche indirizzate ad azioni di informazione, sensibilizzazione e stimolo per la competitività delle piccole e medie imprese". La società ha 25 dipendenti e 3 amministratori, i quali percepiscono un compenso di euro 30.353,00.*

Nel corso degli ultimi tre esercizi ha sempre realizzato utili, nonché ricavi da vendite e prestazioni significativamente superiori al milione di euro, senza che il suo bilancio sia alimentato (se non misura risibile) da contributi in conto esercizio, ad attestazione del sostanziale stato di salubrità economica.

In un quadro così tratteggiato, non emergono criticità rientranti nell'alveo operativo dell'art. 20, co. 2, TUSP.

Anche detta società ha provveduto ad adeguare il proprio statuto alle previsioni contenute nel D.Lgs. n. 175/2016, relative alle società in house, onde assicurare il mantenimento del controllo analogo e che almeno l'80% del fatturato venga realizzato in favore dei soci; inoltre, non è previsto l'ingresso di soci privati".

Ancora, il referto sulla "Gestione finanziaria dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (Unioncamere)", esercizio 2020, approvato con la determinazione n. 37/2022 della Sezione Enti dove, a pag. 22, si evidenzia che l'ente associativo delle Camere di Commercio (Unioncamere) detiene il 69,73% di DINTEC S.c.r.l (cfr. S.R.C. LOMBARDIA/195/2022/PASP).

Da ultimo, la Sezione di Controllo per la Regione Veneto con la deliberazione n.84/2025/PASP, resa ai sensi dell'art. 5, comma 3, TUSP non ha ravvisato elementi ostativi all'acquisto di quote per la partecipazione nel Consorzio per l'Innovazione Tecnologica S.c.r.l – Dintec da parte della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Verona. In particolare, la Sezione ha affermato che *"per quanto risulta dalla delibera della Giunta camerale n. 37/2025 in esame, l'acquisizione della partecipazione appare coerente con il perseguimento di siffatta attività, atteso che: 1) la società è qualificata come*

"organismo di diritto pubblico" ed è struttura del sistema camerale; 2) non ha scopo di lucro ed è società in house ai sensi del Tusp".

Sostanzialmente nello stesso senso si pongono le altre pronunce, n.81/2025/PASP e n. n.82/2025/PASP, sempre emesse dalla Sezione regionale Veneto con riferimento alle acquisizioni della società DINTEC S.c.r.l da parte delle Camere di Commercio, rispettivamente, di Vicenza e di Treviso-Belluno.

La finalità che la Camera di Commercio di Salerno intende raggiungere mediante la partecipazione alla DINTEC S.c.r.l è quella di *"aumentare le azioni di sostegno alle imprese del territorio"* avvalendosi della esperienza maturata dalla società con altre Camere di commercio nei suddetti ambiti.

Il prospetto dell'elenco soci pubblicato sul sito internet della Dintec S.c.r.l - aggiornato alla data del 7.5.2024 - riporta gli Enti partecipanti (n.32) con le rispettive quote di capitale sociale e la relativa percentuale (70,3480 % posseduta dal sistema camerale e per il 16,7892% dall'E.N.E.A. Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile). Il capitale sociale risulta di € 551.473,09 e coincide con quanto indicato nella delibera camerale 8/2025; dalla visura camerale - acquista d'ufficio - risulta interamente sottoscritto e versato.

Il Settore di attività prevalente (ATECO) della società è: Altri servizi di sostegno alle imprese nca.

8. Onere di motivazione circa la sostenibilità finanziaria, la convenienza economica e la compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa

L'art. 5, comma 1, TUSP prevede che il provvedimento adottato dall'amministrazione contenga un'analitica motivazione delle ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato e in ordine alla compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

La normativa citata impone all'amministrazione procedente di inserire, nelle motivazioni della delibera di costituzione e di acquisto di una partecipazione e nei relativi allegati, gli elementi - in particolare economico-finanziari - che rendano possibile la verifica di conformità dell'atto ai riferiti parametri normativi (cfr. Corte

dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/22).

Ciò che rileva è l'attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi e, in questo quadro così delineato, diventa irrilevante lo scopo di lucro, che attiene alla sfera soggettiva dell'imprenditore. Infatti, l'art.2082 definisce imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Da qui la nozione di "impresa" e dei suoi elementi essenziali per essere qualificata tale: un soggetto (persona fisica o ente collettivo), l'esercizio di un'attività produttiva caratterizzata da organizzazione, economicità e professionalità. Laddove il concetto di economicità è pacificamente inteso come attitudine dell'attività alla remunerazione dei fattori produttivi, al pareggio tra costi e ricavi. È poi nella tipologia di società prescelta che viene in rilievo il fine perseguito: sia esso lucrativo (divisione degli utili ex art. 2247 c.c.), mutualistico (art. 2511 c.c.) ovvero consortile (art. 2615-ter c.c.) (cfr. 16/SSRRCO/QMIG/22).

Nel caso in esame, come visto, la DINTEC S.c.r.l. è *"una società costituita ai sensi degli articoli 2615 ter e 2462 e seguenti del codice civile"* (art. 4 dello Statuto), pertanto ha come oggetto sociale gli scopi indicati nell'articolo 2602 (cfr.1° comma art. 2615 *ter* c.c.) e per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio (cfr.art. 2462, 1° comma c.c.). Tale ultimo aspetto è pacificamente confermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui alla società consortile a responsabilità limitata trova applicazione quanto dettato dall'art. 2472, primo comma, c.c., in virtù del quale nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. (cfr. Cassazione Sentenza 28 luglio 2020, n. 16147).

Lo schema utilizzato nel caso di specie consente di perseguire le finalità desiderate (organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese), delimitando a monte l'ambito delle eventuali perdite nel limite di quanto conferito.

È stato messo in luce dalla dottrina che le società consortili presentano diversi aspetti positivi quali: - la condivisione delle risorse, che permette di ridurre i costi di produzione e operativi; - la maggiore capacità contrattuale nei confronti di fornitori, clienti e pubbliche amministrazioni; - l'accesso a mercati o bandi di gara ai quali le singole imprese non avrebbero potuto partecipare e, non ultimo, - la

condivisione di conoscenze e tecnologie che facilitano l'attività e incentivano l'innovazione.

Soprattutto quest'ultimo aspetto è parte della motivazione che la Camera di Commercio di Salerno evidenzia nella deliberazione n.8/2025, con cui ha disposto l'acquisto della partecipazione societaria in esame.

Spetta infatti all'amministrazione interessata l'onere di provare *"la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria"* dell'operazione di investimento in una società neocostituita o già esistente, unitamente alle possibilità alternative della gestione diretta o esternalizzata e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. (cfr. 16/SSRRCO/QMIG/22).

Per quanto attiene alla sostenibilità finanziaria, le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti hanno evidenziato che tale concetto assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'amministrazione intende effettuare e l'altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato (cfr. deliberazione 16/SSRRCO/QMIG/22).

La sostenibilità finanziaria si riferisce, quindi, alla capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale e deve essere attentamente sondata dall'amministrazione pubblica all'atto della istruttoria mediante l'uso degli strumenti messi a disposizione dalle scienze aziendalistiche (cfr. deliberazione n. 16/2022).

Tra questi, il Business Plan (o altro documento equipollente), nella prospettiva della pianificazione aziendale, deve fornire gli elementi descrittivi relativi all'operazione societaria che si intende eseguire e *"nel caso di acquisto di partecipazioni, occorrerà fornire un quadro della società in cui si intende investire, che ne riepiloghi l'evoluzione operativa ed economica degli ultimi esercizi"* (deliberazione 16/SSRRCO/QMIG/22).

Con riferimento a questo requisito, la Camera di commercio di Salerno ha trasmesso, quali allegati alla deliberazione n.8/2025, il Bilancio di esercizio al 31.12.2022 e al 31.12.2023, quest'ultimo corredato dal verbale dell'assemblea

ordinaria, della relazione sulla gestione, della relazione dei sindaci e della relazione sul governo societario.

In sintesi, la situazione contabile della DINTEC S.c.r.l., come riportata dall'atto di giunta camerale degli ultimi tre esercizi è la seguente:

	2021	2022	2023
Patrimonio netto	890.361	923.061	996.994
Valore della produzione	2.641.292	2.954.225	3.149.020
Risultato d'esercizio	45.146	32.701	73.921

Come risulta evidente dal prospetto, la società ha nel corso dell'esercizio 2023 aumentato il patrimonio netto e presenta un utile in tutto il triennio.

Dall'analisi del Bilancio di esercizio al 31.12.2022 e al 31.12.2023 per entrambi gli esercizi trasmessi (2022 e 2023) emerge che le *Attività* sono superiori alle *Passività* e, pertanto, il Patrimonio netto registra un risultato positivo. Nel 2022 il Patrimonio netto iniziale è stato di euro 890.361 e nel corso dell'esercizio sono intervenute variazioni che hanno riguardato la destinazione del risultato dell'esercizio precedente alla riserva legale, per l'importo di euro 2.257, e alla riserva straordinaria, per l'importo di euro 42.889, per un totale di € 45.145 (la Società consortile non persegue finalità di lucro e pertanto non può distribuire utili, sotto qualsiasi forma, ai Soci ai sensi dell'art. 4 dello Statuto Sociale. Gli eventuali utili devono essere reinvestiti in attività pertinenti l'oggetto sociale).

Nel 2023 l'utile di esercizio è più che raddoppiato, attestandosi in bilancio per euro 73.931 che, unitamente alle intervenute variazioni delle riserve (riserva legale, riserva straordinaria e altre riserve), per l'importo complessivo di euro 32.703, hanno portato il Patrimonio netto a quantificarsi in euro 996.994 al 31/12 del medesimo esercizio.

La Sezione regionale di controllo della Toscana, nella Deliberazione n. 69/2025/PASP con cui ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.lgs. n. 175 del 2016 ha esaminato l'atto di Giunta camerale n. 17/2025 della Camera di Commercio di Pistoia-Prato, relativo alla Proposta di partecipazione alla compagine sociale della "DINTEC – Consorzio per l'Innovazione Tecnologica s.c.r.l." esaminando la documentazione trasmessa dall'ente camerale riporta che il Collegio dei revisori ha sottolineato *"come l'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2023 evidenzi - a fronte di un attivo circolante di 3,2 milioni di euro - un importo pari a 1,3 milioni di disponibilità liquide, con un incremento di queste ultime rispetto*

all'esercizio precedente di 0,4 milioni di euro; non figurano perdite pregresse portate a nuove" (cfr. Deliberazione n. 69/2025/PASP p. 21). Inoltre, la Relazione tecnica e il parere del Collegio dei revisori della Camera di Commercio di Pistoia-Prato analizzano la situazione debitoria e creditoria della DINTEC e "tale situazione non presenta criticità in relazione all'anzianità dei debiti/crediti, sono state stanziare riserve a integrale copertura di eventuali passività potenziali".

La Sezione regionale di controllo per la Puglia, nella deliberazione n. 161/2022/VSGO relativa alla Revisione straordinaria e razionalizzazione ordinaria al 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019 e 31.12.2020 delle partecipazioni detenute, direttamente e indirettamente (ai sensi degli artt. 24 e 20 del d.lgs. 19.8.2016, n. 175) dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brindisi a proposito della partecipazione in DINTEC S.c.r.l., afferma che essa *"è da riconnettere all'appartenenza della CCIAA di Brindisi al sistema camerale italiano e i servizi prodotti dalla società sono strumentali all'attività dell'Ente camerale ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d), TUSP. Non ricorrono i presupposti a cui l'art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e), TUSP ricollega l'adozione di piani di razionalizzazione, in quanto: · per l'esercizio 2020, in continuità con le risultanze formalizzate in sede di ricognizione straordinaria e nelle revisioni al 31.12.2017, al 31.12.2018 e al 31.12.2019, il numero medio dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, comma 2, lett. b));· il fatturato medio del periodo di riferimento (2018-2020) è superiore a € 1.000.000,00 (art. 20, comma 2, lett. d));· i risultati di ciascun esercizio del quinquennio 2016-2020 evidenziano un utile (art. 20, comma 2, lett. e)".*

Dello stesso tenore è la deliberazione n. SRCPUG/1/2023/VSGO con riferimento alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia - Revisione straordinaria e razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute, direttamente e indirettamente, ai sensi degli artt. 24 e 20 del TUSP. Anche in questo caso non ricorrono i presupposti a cui l'art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e), TUSP ricollega l'adozione di piani di razionalizzazione, in quanto: *"· per l'esercizio 2021, in continuità con le risultanze formalizzate in sede di ricognizione straordinaria e nelle precedenti revisioni annuali, il numero medio dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, comma 2, lett. b));*

· *il fatturato medio del periodo 2019-2021 è superiore a € 1.000.000,00 (art. 20, comma 2, lett. d); ·nel quinquennio 2017-2021, i risultati di ciascun esercizio evidenziano un utile (art. 20, comma 2, lett. e)”.*

Sul sito internet della società è pubblicato il “Bilancio di sostenibilità” dell’esercizio 2023 che, oltre a sintetizzare i 30 anni di attività dedicata a supportare le Camere di commercio e le imprese nella transizione digitale e nello sviluppo sostenibile, rimarca il lavoro svolto nel 2023 con Unioncamere, Camere di commercio e i loro PID (Punti Impresa Digitale), supportate nello sviluppo di numerosi progetti e iniziative per la digitalizzazione, la transizione energetica e la sostenibilità. Tutti e tre questi ambiti, come è noto, sono parte integrante del PNRR e la nuova Missione 7 è incentrata sulla transizione digitale e *green*, con un ammontare di risorse pari a più di 12 miliardi di euro. Oltre la metà di queste risorse, pari a 6,3 miliardi di euro, è destinata al finanziamento del nuovo piano “Transizione 5.0”, che ha l’obiettivo di promuovere la transizione energetica dei processi produttivi, agevolare nuovi investimenti supportando la realizzazione di progetti che coniugano obiettivi di digitalizzazione e *green* e che riducano i consumi energetici. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, è entrato in vigore il “*Piano Transizione 5.0*”, che sostiene la digitalizzazione e la transizione energetica delle imprese con il meccanismo del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali.

Nella parte dedicata alla organizzazione e governance (del Bilancio di sostenibilità) si legge che con la costituzione di DINTEC, resa operativa nel giugno del 1994, *“si è voluto, da un lato, valorizzare la capacità delle Camere di commercio di essere vicine ai bisogni delle piccole e medie imprese, dall’altro di utilizzare le conoscenze specifiche e le esperienze tecnologiche dell’ENEA per fornire risposte adeguate alle esigenze delle imprese”*. Dal 2008 la società opera in regime di *in house*, svolgendo prevalentemente l’attività in favore dei soci e nella misura massima del 20% annuo per altri soggetti.

Alla luce degli elementi riportati, in un’ottica di valutazione sistematica, nonché in considerazione del fatto che nel caso di acquisizione di partecipazioni in realtà societarie già esistenti, il giudizio di attendibilità deve tenere in considerazione i dati di bilancio disponibili per il passato, il Collegio ritiene integrato il requisito della sostenibilità finanziaria anche in chiave prospettica che, nel caso delle società a partecipazione pubblica, assume un rilievo decisamente significativo.

Infatti l'art. 14 TUSP impone limitazioni al socio pubblico in tema di sostegno finanziario alle società partecipate in difficoltà, ipotesi che nel caso di specie non ricorre.

Per ciò che attiene alla copertura finanziaria dell'operazione, la deliberazione camerale n.8/2025 riporta che la Camera possiede le risorse finanziarie necessarie per realizzare l'investimento che, come sopra indicato, è sostenuto mediante storno operato dall'Ufficio Contabilità Generale, ai sensi dell'art. 12 del DPR 2 novembre 2005 n.ro 254 a seguito di autorizzazione della Giunta.

Passando all'analisi della convenienza economica, la deliberazione camerale n.8/2025 giustifica il *"ricorso all'Agenzia di sistema, in luogo del mercato"* con la circostanza *"che le risorse, le metodologie e gli strumenti che essa è in grado di mettere in campo favoriscono la declinazione ottimale delle attività, in particolare per quello che attiene alla personalizzazione e adattamento delle stesse. I benefici attesi per la collettività di riferimento sono di ottenere risultati pienamente aderenti alle esigenze della realtà camerale e, quindi, da questa immediatamente fruibili. Inoltre i servizi specialistici, necessari alla Camera e forniti dalla società DINTEC Srl, sono da inquadrare tra i servizi di frontiera, cioè tra quelli di difficile reperimento sul mercato. Infine la società consortile DINTEC, quale struttura in house del sistema camerale, fornirà i servizi a prezzo di costo"*.

La relazione sulla gestione del bilancio di esercizio 2023 - che la Camera di Commercio ha allegato alla deliberazione n.8/2025 - riporta le attività sviluppate dalla DINTEC S.c.r.l, soprattutto nell'ambito delle seguenti tematiche: innovazione tecnologica e digitale; transizione energetica e sostenibilità; sviluppo ed organizzazione di impresa; regolazione del mercato ed incentivi. Ricaviamo l'ulteriore informazione che il numero dei dipendenti della società nell'anno 2023, pari a 28 dipendenti, è in aumento rispetto ai due esercizi precedenti (n. 25), molto superiore rispetto a quello degli amministratori. La *"Vision"* della DINTEC è quella di *"diventare un punto di riferimento per l'innovazione sostenibile e la digitalizzazione delle imprese all'interno del sistema delle Camere di commercio"*. (cfr.Bilancio di sostenibilità)

In ambito di costituzione di una società o di acquisizione di partecipazioni in un soggetto societario esistente, la valutazione della convenienza economica implica che la motivazione dia conto sia della funzionalità della soluzione rispetto alle

esigenze e agli obiettivi dell'amministrazione (profilo dell'efficacia) sia del corretto impiego delle risorse pubbliche (ottica dell'efficienza ed economicità).

Nella deliberazione n.8/2025 la Camera di Commercio di Salerno dichiara di volersi avvalere del Consorzio per l'Innovazione Tecnologica – DINTEC S.c.r.l., agenzia in house di Unioncamere, delle Camere di commercio e di ENEA *"per aumentare l'efficacia delle proprie azioni di sostegno alle imprese del territorio"*, considerando la società *"strettamente indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dei consorziati"*.

Ancora, dopo avere elencato l'oggetto della società ai sensi dello Statuto (v. par. 7), l'Ente rappresenta che *"un eventuale ingresso della Camera nella compagine sociale di DINTEC Srl, garantirebbe la possibilità di aumentare le azioni di sostegno alle imprese del territorio nei suddetti ambiti. A sostegno della decisione, la Camera di commercio di Salerno afferma di non possedere "risorse interne specializzate per poter organizzare e gestire ulteriori aiuti alle imprese del territorio volti alla digitalizzazione dei processi, allo sfruttamento delle tecnologie emergenti, come l'intelligenza artificiale e la cybersecurity; per poter fornire un sostegno alle imprese volto all'uso intelligente delle risorse, al ricorso a fonti energetiche rinnovabili e alla promozione di un approccio sostenibile improntato ai principi ESG (Environmental, Social, Governance) nelle micro, piccole e medie imprese"*. Inoltre l'Amministrazione camerale sottolinea che *"per l'implementazione, solo parziale, di tali servizi interni occorrerebbero diverse unità specializzate, attualmente non in servizio presso l'Ente e non assumibili, sia per la mancanza di facoltà occupazionali che per l'antieconomicità dell'avere in organico risorse tanto specializzate da poter fornire servizi estremamente specialistici, dei quali non ci sarebbe certezza delle continuità nel tempo e non ci sarebbe certezza nella determinazione a priori dei valori economici dei servizi da prestare alle imprese"*.

A ulteriore sostegno è posta l'argomentazione che l'Agenzia di sistema DINTEC S.c.r.l. sia il più facile interlocutore *"in quanto ha maturato e matura esperienze con altre Camere di commercio, che le hanno consentito di metabolizzare meglio le problematiche proprie dei rapporti tra le istituzioni Camere di commercio e le imprese; ciò consente una contestualizzazione degli interventi difficilmente raggiungibile con altri soggetti"*.

Infine, la convenienza economica *"in luogo del mercato, risiede nella circostanza che le risorse, le metodologie e gli strumenti che essa è in grado di mettere in campo favoriscono la declinazione ottimale delle attività, in particolare per quello che attiene alla personalizzazione e adattamento delle stesse. I benefici attesi per la collettività di riferimento sono di ottenere risultati pienamente aderenti alle esigenze della realtà camerale e, quindi, da questa immediatamente fruibili"*.

In ultimo appare comunque rilevante l'ulteriore elemento di ottenere *"i servizi a prezzo di costo"*.

Sulla adesione alla società consortile si è espresso il Collegio dei revisori della Camera di commercio di Salerno (verbale 1/2025) il quale ha evidenziato il ruolo camerale di sostegno alle imprese del territorio nei loro percorsi di innovazione e di crescita sostenibile, dichiarando che *"l'eventuale partecipazione nella società risulta ammessa ai sensi del T.U.S.P. in ragione della stretta necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali della Camera, in coerenza a quanto disposto dall'art. 2 della Legge n.580/1993 e s.m.i."*. L'Organo di revisione, analizzata la proposta di delibera che prevede l'investimento di € 10mila, esprime parere favorevole in merito all'adesione alla società DINTEC S.c.r.l., in considerazione delle finalità di quest'ultima società e della compatibilità delle stesse con quelle della Camera di commercio.

Le Sezioni riunite in sede di controllo precisano che in merito alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, la competente Sezione della Corte dei conti verifica la completezza e l'adeguatezza degli approfondimenti condotti dall'Amministrazione, anche in ragione della complessità dell'operazione sottoposta ad esame, nonché l'affidabilità e attendibilità delle stime effettuate, ai fini di una valutazione complessiva di coerenza, ragionevolezza e compatibilità delle conclusioni cui perviene l'amministrazione.

Dalla visura camerale acquisita d'ufficio risulta che la società è stata costituita in data 23.5.1991, con inizio attività in data 30.6.1993. Tale lungo periodo di attività è indice della capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale e di generare un livello di redditività del capitale investito.

Ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto (Finanziamenti alla Società), la Società può acquisire fondi presso i propri soci, con obbligo di rimborso, nel rispetto delle disposizioni che regolano tale modalità di finanziamento. L'assunzione di questi fondi (la cui concessione è peraltro libera) dovrà essere deliberata dall'organo amministrativo.

Un aspetto particolarmente rilevante per la società *in house* è previsto dall'articolo 25 dello Statuto, rubricato "Comitato per il Controllo Analogo". Questa struttura è costituita *"con compiti di orientamento su specifiche aree tematiche e/o di interesse e con l'obiettivo di favorire la progettazione delle attività aziendali in linea con i fabbisogni dei soci. Tale Comitato, inoltre, ha il compito di vigilare e controllare, anche richiedendo informazioni e documentazione, sulla corretta attuazione da parte dell'Organo Amministrativo degli indirizzi strategici deliberati dall'Assemblea dei Soci, concorrendo in tal modo all'attuazione del controllo analogo da parte dei Soci stessi"*. Il Comitato per il Controllo Analogo è composto da un numero massimo di tre membri, nominati dall'Assemblea tra i rappresentanti dei Soci, che restano in carica per tre esercizi. Ciascun Socio ha diritto di proporre al Comitato per il Controllo Analogo, per le relative valutazioni, approfondimenti su questioni che rientrano nelle competenze ad esso assegnate; con apposito regolamento interno sono disciplinate le modalità di funzionamento del Comitato per il Controllo Analogo.

La disciplina sul controllo analogo è integrata dall'ultimo comma dell'art. 4 dello Statuto: *"Gli enti controllanti esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture e servizi secondo l'istituto dell'in house providing"*.

Per quanto riguarda la possibilità di recedere dalla società consortile, la disciplina è contenuta nell'articolo 10 dello Statuto. Quest'ultimo così recita: *"(Recesso) Gli enti pubblici soci possono recedere, oltre che nei casi previsti dalla legge, anche per normativa o indicazione del Ministero Vigilante, laddove previsto o esistente, per i Soci diversi da quelli appartenenti al Sistema camerale. Inoltre, i Soci dissenzienti dalle deliberazioni riguardanti modificazioni degli art. 3, 4, 5, 7, 9, 10, 16, 17, 18, 21, 24, 25 e 26 del presente Statuto hanno sempre diritto di recedere e di ottenere il rimborso delle proprie quote. È ammesso il recesso parziale"* (primo comma).

È quindi garantita la possibilità di fuoriuscita dall'organismo qualora la Camera di commercio rivedesse la propria organizzazione.

Per quanto riguarda il finanziamento della società l'art. 11 (Entrate) dello Statuto prevede che le entrate della Società sono costituite: dai contributi per lavori svolti per conto dei consorziati, dalle quote e dai conferimenti dei Soci; dai finanziamenti derivanti da provvedimenti legislativi, statali, regionali, comunitari o di altri organismi internazionali; dai corrispettivi per contratti stipulati con enti ed organismi interessati ad usufruire dei servizi e delle informazioni e più in generale delle prestazioni offerte dalla Società; dalle elargizioni, donazioni e lasciti eventualmente disposti da terzi a favore della Società; da ogni altra entrata giudicata, dall'organo amministrativo, idonea a perseguire gli scopi per i quali la Società è costituita.

In conclusione, sotto il profilo della strumentalità, la Camera di Commercio di Salerno, ente autonomo funzionale di diritto pubblico ed ente esponentiale degli interessi del sistema delle imprese della circoscrizione territoriale di competenza, dichiara che l'operazione deliberata è funzionale alle finalità istituzionali della CCIAA e consentita dalla specifica normativa di riferimento (l'art. 2, comma 4, della Legge n. 580/1993).

L'esame dei principali dati economici della Società consortile relativi al triennio 2021-2023, riportati dalla delibera camerale in esame ed integrati come sopra descritto, evidenzia la persistenza di una situazione di strutturale equilibrio economico, con disponibilità liquide a fine 2023 pari ad euro 1.300.094.

Tutto ciò premesso, il Collegio pur non potendo interferire con la sfera di discrezionalità attribuita alla PA osserva che dall'esame della visura camerale risulta che il valore delle quote di proprietà di gran parte delle Camere di commercio – con eccezione di Unioncamere, Enea e della Camera di commercio Toscana Nord-Ovest – è di (gran lunga) inferiore all'impegno finanziario deliberato da quella di Salerno per l'acquisto della partecipazione. È vero che dalla nota della società del 31.1.2025 a firma del Presidente emerge la circostanza che l'importo massimo deliberato, di € 10.000,00 (euro diecimila/00) è temperato dalla seguente disposizione: *"Se le richieste risulteranno maggiori dell'importo sottoscrivibile, le quote saranno assegnate a ciascun nuovo socio in proporzione alle richieste ricevute"*. Tuttavia sul punto il Collegio osserva che tale criterio di assegnazione inevitabilmente comporta che, comunque, alla Camera di

commercio di Salerno spetterebbe una consistente quota di partecipazione societaria, data la adesione all'aumento di capitale sociale deliberato per un importo massimo di € 10.000,00, (euro diecimila/00).

Sotto il profilo delle finalità istituzionale ex art. 5, comma 1, e art. 4 T.U.S.P., il Collegio ritiene che l'atto deliberativo all'esame risulti sostanzialmente motivato, che l'attività di DINTEC sia in linea con gli obiettivi strategici e le linee di sviluppo del sistema camerale la cui funzione è quella di promozione, amministrativa e di supporto all'attività economica del territorio, inclusa l'attuazione del PNRR. Inoltre, si ritiene integrato anche il profilo della attendibilità che postula una valutazione complessiva di coerenza, ragionevolezza e compatibilità.

Tutto ciò valutato, il Collegio ritiene, tuttavia, che sotto il profilo della convenienza economica, in particolar modo sotto l'aspetto dell'importo deliberato (€ 10.000,00), l'Amministrazione non abbia fornito valide argomentazioni né approfondito le motivazioni che l'hanno spinto a optare per una partecipazione così consistente. Basti pensare che Unioncamere Campania detiene una partecipazione del valore di € 1.363,73, di gran lunga inferiore alla quota deliberata dalla Camera di commercio di Salerno.

Sotto questo profilo, il Collegio ritiene pertanto che non sia stato assolto lo specifico onere motivazionale della convenienza economica.

9. Adempimento dell'onere di motivazione sulla compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese (art. 5, comma 2, Tusp).

La delibera dell'ente di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta, contestualmente all'invio alla Sezione di controllo competente, deve essere trasmessa anche all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

La deliberazione camerale n. 8/2025 dispone tale invio all'AGCM e dà atto *"in conformità a quanto prescritto dall'art.5 c.2 del D.lgs. n.175/16 e s.m.i, della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei ed, in particolare, con la disciplina europea degli aiuti di stato alle imprese"*.

Sotto questo aspetto, l'Ente osserva che La DINTEC S.c.r.l. è una società *in house*, a capitale interamente pubblico, che gli enti controllanti esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture e servizi secondo l'istituto dell'*in house providing* e che svolge attività prevalentemente a favore dei soci.

L'insieme di questi elementi dispone per l'adempimento dell'onere motivazionale di cui all'art. 5, co. 2, TUSP.

10. Conclusioni

Alla luce delle suesposte considerazioni e per tutte le motivazioni sopra riportate, il Collegio ritiene di esprimere, ex art. 5, co. 3, TUSP, parere parzialmente negativo in ordine all'operazione, deliberata dalla Camera di commercio di Salerno con deliberazione giuntale n. 8/2025, di adesione all'aumento di capitale sociale offerto da DINTEC S.c.r.l. ai nuovi soci del sistema camerale per un importo massimo di € 10.000,00, (euro diecimila/00) al valore nominale, senza sovrapprezzo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Campania:

- esprime, per le ragioni indicate in parte motiva, parere parzialmente negativo in ordine all'operazione disposta dalla Camera di commercio di Salerno con deliberazione. giuntale n. 8/2025;
- dispone, ai sensi dell'art. 5, comma 4, TUSP, la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria, all'Amministrazione interessata entro cinque giorni dal deposito;
- ordina, ai sensi dell'art. 5, comma 4, TUSP, all'Amministrazione di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale;
- manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 7.5.2025.

Il Magistrato relatore
Giovanna Olivadese

Il Presidente
Massimo Gagliardi

Depositato in Segreteria
l'8 maggio 2025

Il Direttore della Segreteria
Dott. Giuseppe Imposimato